



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado
Centro Territoriale Permanente per l'educazione in età adulta
"VOLINO - CROCE - ARCOLEO"

Via Annibale de Gasparis, 15 – 80137 NAPOLI
Tel e fax 081440281 C.F.95170440630
naic8bx001@istruzione.it - www.volinocrocearcoleo.it

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE
Approvato C.I. 14.3.2019 del. N. 2

Principi

1. L'attività negoziale dell'Istituto IC VOLINO-CROCE-ARCOLEO di seguito denominato Istituto si ispira ai principi fondamentali di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica
2. Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.

Disciplina della attività negoziale

L'attività negoziale dell'Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e dal presente regolamento.

Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l'attività negoziale dell'Istituto, sono :

- Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, di seguito per brevità anche il «Codice»
- La legge 241/90 modificata e integrato dalla legge 15/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- Le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs 112/98 e dal DPR n. 8 marzo 1009, n.275/99
- Il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Il Regolamento di contabilità scolastica D.I. 129/2018 art. 43-44-45

1. CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

Art. 1 - Disciplina

Atteso che, ai sensi dell'art. 43,44,45 del D.I. 129/2018, le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina nel presente Regolamento le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

E' prevista la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti e/o Associazioni professionali, culturali, formative, psico-pedagogiche, animativo-ricreative e sportive per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'Offerta Formativa dell'Istituto per le seguenti attività:

- Ampliamento dell'offerta Formativa (per ciascuno dei progetti e delle attività previste nel POF che richiedano la presenza di esperti non reperibili tra il personale in servizio);
- Formazione e aggiornamento del personale;
- Laboratori pomeridiani ed estivi;



Art. 2 - Procedure

La procedura di individuazione del contraente avrà evidenza pubblica, tramite apposito avviso/bando da pubblicare sul sito della scuola.

L'avviso/bando viene pubblicato dopo aver verificato le disponibilità finanziarie della scuola e l'impossibilità di utilizzare il personale interno.

E' in facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare forme aggiuntive di pubblicità ritenute di volta in volta utili (quali, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali ecc.).

Art. 3 - Criteri di scelta e procedura di selezione

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa sulla base dei curricula presentati dai candidati. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- a. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati:
 - i) titoli di studio: votazione laurea, corsi di specializzazione e/o di perfezionamento post-laurea
 - ii) titoli didattici culturali: corsi di aggiornamento, titoli specifici nella materia oggetto dell'avviso;
- b. congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- c. eventuali precedenti esperienze didattiche connesse al tipo di attività da realizzare.

Ad ogni titolo corrisponderà un punteggio

Per la valutazione comparativa delle domande di partecipazione, il Dirigente Scolastico può nominare un'apposita commissione di cui all'art. 77 del Codice.

La commissione formula, ad esame comparativo effettuato, una proposta di graduatoria. La graduatoria definitiva, approvata dal Dirigente Scolastico, è pubblicata all'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione dei partecipanti ammessi. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è comunque necessario procedere ad una valutazione di merito.

Le associazioni professionali, culturali, formative, psico-pedagogiche, animativo-ricreative e sportive, dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto e sono tenute a comunicare i nominativi dei soggetti che forniranno la prestazione

Art. 4 - Determinazione del compenso

1. Personale dell'amministrazione scolastica

- a. il personale impegnato sarà retribuito con il compenso orario stabilito del CCNL/Scuola vigente.

2. Esperti esterni

- a. il Dirigente Scolastico, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, ha facoltà di stabilire, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno.
- b. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
- c. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, richiesta dalla legge finanziaria per il 2008, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operi nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Lo stesso Dirigente, comunque, verificherà l'esistenza di eventuale accreditamento presso il MIUR, costituendo lo stesso titolo preferenziale.



Art. 5 - Deroghe

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari, o qualora in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso di dette competenze, è possibile derogare dalla procedura sopra prevista. In tali casi, il Dirigente Scolastico potrà procedere a chiamata diretta, richiedendo l'approvazione del Consiglio di Istituto per compensi e rimborsi spese.

2. CONTRATTI COLLABORAZIONE PLURIMA

Art. 6 – Disciplina

Nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti per consentire la realizzazione del PTOF e del P.A. nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto, tra questi l'istituzione può stipulare Contratti di Collaborazione Plurima in forza dell'art.57 del C.C.N.L. 2007.

L'art. 57 del C.C.N.L. 2007 recita che il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedono particolari competenze professionali non presenti in quella scuola. Il dirigente può ricorrere a tali forme di collaborazioni per garantire lo svolgimento del PTOF.

Art. 7 - Procedure

La procedura di individuazione del contraente avrà evidenza pubblica, tramite apposito avviso/bando da pubblicare sul sito della scuola.

L'avviso/bando verrà pubblicato dopo aver verificato le disponibilità finanziarie della scuola e l'indisponibilità del personale interno.

Art. 8 - Criteri di scelta e procedura di selezione

I candidati cui conferire i contratti saranno selezionati da una commissione mediante valutazione comparativa sulla base dei curricula/scheda presentati dai candidati. Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai seguenti criteri a cui si attribuirà un punteggio.:

1. Anzianità di servizio.....P 1 per anno
2. Titolo di studio scuola secondaria di II gradoP 5
3. Altro titolo di studiop 5
4. Avere o aver avuto rapporti di collaborazione con l'istituto P 10
5. Seconda posizione economica.....P 2
6. Beneficiario Art. 7 P 2

La commissione stila una graduatoria. La graduatoria definitiva, approvata dal Dirigente Scolastico, è pubblicata all'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione dei partecipanti ammessi. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico candidato, sarà comunque necessario procedere ad una valutazione di merito. Prima della stipula l'istituzione acquisirà l'autorizzazione della scuola di titolarità

3. MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

Art. 9 – Principi fondamentali

Con riferimento alla normativa vigente, si enunciano i seguenti principi fondamentali:

- a. l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (D.Lgs n. 297/94 art. 96); esso può avvenire solo fuori dell'orario del servizio scolastico (D.Lgs n. 297/94 art. 96).
- b. l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del PTOF di Istituto;



- c. il provvedimento concessorio, disposto dal Dirigente Scolastico, deve disciplinare dettagliatamente le condizioni di utilizzo, secondo quanto disposto all'articolo 10 del presente Regolamento, per garantire la scuola sotto l'aspetto patrimoniale e del servizio;
- d. nel valutare le richieste, si determinano le priorità indicate all'articolo 2;

Art. 10 - Criteri di assegnazione

Visti gli art. 43,44,45 del D.I. 129/2018 il Consiglio d'Istituto delibera in relazione alla richiesta di concessione dei locali scolastici in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, sempre nell'arco della giornata lavorativa per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini. I contenuti dell'attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:

- a. attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica;
- b. attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro;
- c. attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF;
- d. natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- e. specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- f. qualità e originalità delle iniziative proposte, particolarmente nell'ambito delle attività culturali;
- g. esigenze, in particolare, di enti e associazioni operanti nell'ambito scolastico.

L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.

Gli Enti Locali possono utilizzare temporaneamente nell'arco della giornata lavorativa e con il supporto del personale interno, i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente Scolastico.

In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro.

Art. 11 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.

L'istituzione scolastica è pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.

Art. 12 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- a. indicare nominativo e recapiti del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica;
- b. osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
- c. lasciare i locali, dopo l'uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- d. segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
- e. sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica;
- f. nel caso di utilizzo di laboratori di informatica attenersi al Regolamento del laboratorio e far riferimento al Responsabile del laboratorio per ogni problematica relativa;
- g. assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.



Art. 13 – Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

L'eventuale posizionamento di materiale all'interno dell'edificio scolastico è disciplinato dettagliatamente dall'accordo di concessione.

Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.

Art. 14 – Divieti particolari

E' vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola, in funzione di vigilanza, è incaricato di far rispettare il divieto.

E' vietato l'accesso a locali non richiesti e non specificatamente concesso in uso.

E' vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non richiesti e non specificatamente concessi.

Durante qualsiasi manifestazione, è vietata la vendita di cibarie e bevande all'interno dei locali

E' vietata l'istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall' istituzione scolastica.

E' vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio, e comunque l'istituzione scolastica è esente dalla custodia.

Art. 15 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto alla istituzione scolastica; le stesse dovranno contenere:

- a. l'indicazione del soggetto richiedente;
- b. lo scopo preciso della richiesta;
- c. le generalità della persona responsabile e di eventuali altri operatori presenti nell'edificio;
- d. la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste;
- e. le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature;
- f. i limiti temporali dell'utilizzo dei locali come precedentemente specificati;
- g. il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici;

Il Consiglio di Istituto nel procedere alla concessione verificherà:

- a. se la richiesta è compatibile con quanto espresso precedentemente
- b. se i locali siano disponibili per il giorno e nelle fasce orarie richieste.

Se il riscontro avrà esito negativo, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione.

Se il riscontro sarà positivo il Dirigente Scolastico dovrà comunicare al richiedente l'assenso di massima.

Una volta effettuati i riscontri e gli adempimenti di cui sopra, il Dirigente Scolastico emetterà il formale provvedimento concessorio.

Art. 16 - Corrispettivi

Nel caso che il richiedente avanzi istanza di utilizzo dei locali (es. palestra) che prevede un versamento di somme al Comune Il corrispettivo dovrà essere versato allo stesso

Art. 17 - Concessione gratuita

Quando le iniziative rientrano nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'Ente locale, i locali possono essere concessi gratuitamente, purché non richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale, per assistenza e pulizia.

Art. 18 - Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere:

- a. l'indicazione del soggetto richiedente;
- b. lo scopo preciso della richiesta;
- c. le generalità della persona responsabile;
- d. l'indicazione dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali concessi;



- e. le modalità d'uso dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali;
 - f. i limiti temporali dell'utilizzo dei locali;
 - g. il numero di persone autorizzate ad utilizzare i locali;
 - h. la valutazione di compatibilità con quanto espresso precedentemente
 - i. il richiamo alla responsabilità e ai doveri del concessionario di cui agli articoli 3 e 4;
 - j. le condizioni alle quali è subordinato l'uso dei locali;
- La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Art. 19 – Informazione e pubblicità sull'attività contrattuale

Il Dirigente Scolastico, dopo aver stipulato la convenzione e rilasciato l'atto formale ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, ne provvede alla pubblicazione sul sito

4. FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Art. 20 – Acquisti appalti e forniture

1. Per la scelta dei fornitori si provvederà ad effettuare indagini di mercato o apposite manifestazioni d'interesse, o a ricorrere all' Albo Fornitori;
2. E' fatta salva l'adesione al sistema convenzionale previsto dall'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni (Consip).

Art. 21 Contratti sotto soglia comunitaria per l' Acquisizione di lavori, servizi e forniture

Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 129

Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico per l'attuazione del P.T.O.F. e del Programma annuale, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche si uniformano nella loro realizzazione ai criteri dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto degli art.36 e ss. del D.lgs.18 aprile 2016 n.50,

1. per affidamento di lavori, servizi e forniture di beni di importo **fino a € 10.000,00 IVA esclusa** il Dirigente procede all'affidamento diretto senza previa emanazione di bandi e senza consultazione di almeno due o più operatori economici .
2. per acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo compreso tra i **10.000,00 euro e i 39.999,00 euro, IVA esclusa**, mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici e previa delibera del Consiglio d'istituto.
3. Per gli acquisti da **€ 40.000,00 a 144.000,00** si ricorrerà alla procedura ristretta, aperta, al cottimo fiduciario previa consultazione di almeno cinque operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori.

Resta salvo il divieto di frazionamento artificioso, il criterio della rotazione e della verifica di congruità economica (opportunosamente mediante indagini di mercato).

Il Dirigente Scolastico a norma dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 assume la qualifica di Responsabile Unico del procedimento (RUP) con gli obblighi in esso previsti, per la realizzazione della procedure negoziate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti comprese quelle del presente regolamento.

E' fatta salva la competenza del Consiglio di Istituto nelle materie relative agli art. 43,44,45 del D.l. 129/2018

Art. 22 – Beni e servizi acquisibili in economia

Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni è ammesso in relazione all'oggetto delle seguenti voci di spesa:

- a) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione;
- b) rilegatura di libri e pubblicazioni;



- c) lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive;
- d) spedizioni di corrispondenza e materiali vari;
- e) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e spese per rappresentanza nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto;
- f) spese per carta, cancelleria e stampati, riparazione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio;
- g) spese per l'acquisto e la manutenzione di personal computer, stampanti hardware e software e spese per servizi informatici;
- h) fornitura noleggio fotocopiatrici e manutenzione attrezzature e materiale tecnico specialistico per laboratori;
- i) spese per corsi di preparazione formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese, per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie;
- j) acquisto di materiale sanitario igienico, pronto soccorso, accessori per attività sportive ricreative, pulizia, smaltimento rifiuti speciali;
- k) spese inerenti i viaggi e visite di istruzione;
- l) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
- m) Noleggio BUS previo accertamento dei seguenti requisiti:
 - 1. La ditta dichiara che tutti gli automezzi sono provvisti di idoneità alla circolazione, omologati, regolarmente immatricolati, muniti di carta di circolazione e dei documenti previsti dal codice della strada;
 - 2. La ditta dichiara che i conducenti sono in possesso di tutti i requisiti di idoneità di guida previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e di conduzione degli automezzi che l'impresa intenda utilizzare;
 - 3. La ditta dichiara che il personale adibito al servizio è obbligato a tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori, dei genitori e dei docenti accompagnatori e comunque tale da escludere qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile ai sensi degli artt.571 e 572 c.p., ovvero l'uso di linguaggio volgare o altri comportamenti lesivi della dignità dei trasportati;
 - 4. La ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli di trasporto pubblico e la circolazione su strade ed aree pubbliche;
 - 5. La ditta dichiara che il servizio è svolto dalla ditta appaltatrice con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso;
 - 6. La ditta dichiara che la salita e discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali l'amministrazione scolastica declina sin d'ora ogni responsabilità;
 - 7. La ditta dichiara che qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico della ditta aggiudicataria, che terrà indenne a tale titolo l'amministrazione scolastica (per tale intendendosi l'istituzione scolastica e il ministero dell'istruzione) da qualsiasi pretesa. La ditta è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto di persone e cose.
- n) Assicurazione alunni nel rispetto delle linee guida del MIUR e previo accertamento di:
 - 1. La società possiede autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa per i rami oggetto della gara;
 - 2. La società è iscritta nel Registro delle Compagnie di Assicurazioni. Nel caso di stipulazione tramite Agenti Procuratori, va allegata copia della procura;
 - 3. La ditta dichiara l'inesistenza a carico della Compagnia delle cause di esclusione previste dall'art, 29, Direttiva Cee 92/50;
- o) Piccoli lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, interventi non programmabili in materia di sicurezza, lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara si accerterà che:
 - 1. siano iscritti alla camera di commercio per un'attività corrispondente con quella oggetto dell'appalto nonchè posseggono l'attestazione di abilitazione professionale ad effettuare il servizio di trasporto di cui al D.Lgs 22 dicembre 2000, n.395 e al D.M. 20 dicembre 1991 n.448.
 - 2. posseggano i requisiti di idoneità professionale previsti dall'art 80 e 83 del dec leg 50/2016;
 - 3. posseggano una struttura idonea per risorse umane, finanziarie e strumentali a garantire la regolare erogazione del servizio secondo le modalità illustrate nel disciplinare della gara nell'osservanza della normativa in materia di trasporto scolastico di cui al D.M. 31 gennaio 1997
 - 4. siano in regola con le dichiarazioni contributive (allegare copia di un D.U.R.C. in corso di validità)



5. siano in possesso di conto dedicato ai sensi della L. 136/2010

Art. 23 Procedimento contrattuale

L'attività negoziale è regolata dagli art. 43,44,45 del D.I. 129/2018 si baserà sulle seguenti procedure altre all'affido diretto in base alle situazioni.

1. La **procedura aperta** prevede che ad un bando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture possono partecipare tutti gli operatori economici dotati delle caratteristiche e qualifiche adatte all'affidamento di un determinato **appalto**. Valutate tutte le offerte, l'appalto verrà affidato secondo uno dei due criteri previsti dagli artt.82 e 83 del D.Lgs n.163/2006: Prezzo più basso o Offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La **procedura ristretta** prevede che tutti gli operatori qualificati per una tipologia di appalto possono richiedere di partecipare all'assegnazione di un contratto, ma possono presentare un'offerta solo quelli successivamente invitati dalla stazione appaltante
3. La **procedura negoziata** prevede che si consulti un numero limitato di operatori economici selezionati (generalmente da un elenco costituito ed aggiornato periodicamente presso una stazione appaltante), dotati delle caratteristiche e qualifiche adatte all'affidamento di un determinato appalto, con i quali "negozia" le condizioni dell'appalto. L'appalto viene infine affidato all'operatore che negozia le condizioni più vantaggiose, in base al criterio di aggiudicazione scelto (minor prezzo, minor costo o miglior rapporto qualità/prezzo).
4. **cottimo fiduciario** in base a tale procedura si stipula un contratto tra la stazione appaltante ed un operatore economico qualificato, avente ad oggetto i lavori, servizi e forniture, previamente individuati dall'amministrazione nel proprio provvedimento generale di disciplina dell'attività contrattuale. Il cottimo fiduciario è dunque una procedura negoziata di acquisto in economia di lavori beni o servizi di entità economica non elevata

5. CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Art. 24 – Contratti di sponsorizzazione

La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 43,44,45 del D.I. 129/2018, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
- I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:
 - *Beni voluttuari in genere*
 - *Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura;*
 - *Inoltre aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).*
 - *Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.*
 - *Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.*
 - *La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.*

Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola:



- a) le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo;
- b) la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola;
- c) la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti:

- I. *in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;*
- II. *non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;*
- III. *non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola;*
- IV. *nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.*

A norma di quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs 50/2016 l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000,00 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del D.L.vo n.50/2016 (motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione).

Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 25 Pubblicità

Il presente regolamento sarà pubblicata sul sito Internet dell'Istituto al fine di consentire la libera consultazione.

Art. 26 Abrogazione norme

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti norme regolamentari emanate dal consiglio d'istituto.

Art. 27 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia